

**ANTONELLA DE  
TOMA**

CN = DE TOMA  
ANTONELLA  
C = IT

Avv. Antonella De Toma – Patrocinante in Cassazione -  
C.so Mazzini n. 192 – 66054 Vasto (CH)  
tel./fax 0873/69418 – cell.: 338.9783215

---

**TRIBUNALE DI CHIETI**

**In funzione di Giudice del Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza di misura cautelare ed ulteriore  
contestuale istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.**

**Per**

**DE TOMA avv. ANTONELLA**, nata a Vasto (CH) il 26 febbraio 1970, CF: DTMNNL70B66E372T, ivi residente ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio al C.so Mazzini n. 192, abilitata a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. senza il ministero di altro difensore, la quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di rito all'indirizzo pec: [antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it](mailto:antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it);

ricorrente

contro

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**, CF: 80185250588, in persona del Ministero pro tempore ;

- **Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti – Pescara** (CF: 80001610692), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Chieti, via Discesa delle Carceri n. 2, tutti elettivamente domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con sede in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/o complesso monumentale di San Domenico, PEC: [ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it);

resistente



**E NEI CONFRONTI**

Dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS (Graduatoria Provinciale per le Supplenze) della provincia di Chieti per le classi di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado per gli anni scolastici 2021/2022;

controinteressati

oggetto

Inserimento della ricorrente negli elenchi aggiuntivi prima fascia delle GPS Provincia di Chieti , per le classi di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado per gli anni scolastici 2021/2022 ,

**previa sospensione e disapplicazione, nonché ritenuta inefficacia del**

- a) Provvedimento prot. N. 0015740 del 20 agosto 2021 (Registro Ufficiale) a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e Pescara, successivamente conosciuto, con il quale, nel ripubblicare le relative graduatorie GPS/ELENCHI AGGIUNTIVI del personale docente per la provincia di Chieti, di tutti gli ordini e gradi di istruzione, si è determinata l'esclusione della odierna ricorrente, precedentemente inserita nelle graduatorie approvate in data 6 agosto 2021, nella prima fascia delle GPS (Provincia di Chieti), in posizione n. 161, per le classi di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado per gli anni scolastici 2021/2022;
- b) Del singolo provvedimento di esclusione della ricorrente dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi GPS per la richiesta classe di concorso, avente estremi ancora ignoti e non comunicati, ma soltanto visibile nel sistema telematico del relativo ufficio scolastico ;



- c) Per quanto di ragione, del D.M. Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1 punti 1 e art. 2 , punto 1) stabilisce, ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti all'estero, possono partecipare alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi in Prima fascia GPS (classe di concorso ADSS) esclusivamente coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero , senza la possibilità di essere ammessi nelle more con riserva;
- d) Sempre per quanto di ragione, del D.M. Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, emanato in attuazione del precedente , della successiva Nota Min. Istruzione prot. N. 25089 del 6 agosto 2021, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
- e) Della nota del 17 agosto 2021 , prot. N. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca Segretariato Generale;
- f) Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale .

AAAAAAA

#### **Premesse in punto di fatto**

La ricorrente De Toma avv. Antonella è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza c.d. vecchio ordinamento, conseguito in data 27 giugno 1995 presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con votazione di 105/110 (doc. 1), nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologiche e tecnologie didattiche, rilasciati dall'università telematica E-campus, sede di Ancona, in data 16 marzo 2020 (doc. 2) nonché, ancora, del titolo estero di specializzazione al sostegno,



**Avv. Antonella De Toma – Patrocinante in Cassazione -**  
**C.so Mazzini n. 192 – 66054 Vasto (CH)**  
**tel./fax 0873/69418 – cell.: 338.9783215**

---

rilasciato, in uno al Diploma Supplement, dall'Università Uniforme in data 23 aprile 2021, con votazione di 100/100 (doc. 3), .

Sulla scorta di detti titoli, la scrivente, a mezzo della apposita piattaforma attivata sul servizio Polis - Istanze Online, presentava, il giorno 21 luglio 2021, domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze 2020/2022, in classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di secondo grado, indicando le relative preferenze di sede (doc. 4); con ciò allegando, appunto, il titolo estero di specializzazione e la ricevuta di protocollo della domanda per il suo riconoscimento, trasmessa in data 20 maggio 2021 (doc. 5).

Senonché il Miur - U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti - Pescara, dopo aver disposto l'inserimento della odierna aspirante nella I fascia della graduatoria in argomento, con posizione 161 (pubblicazione in data 9 agosto 2021 - doc. 6) , con successivo provvedimento sopra richiamato, prot. 0015740 del 20 agosto 2021 Registro Ufficiale (doc. 7), procedeva alla ripubblicazione delle graduatorie suddette, con consequenziale esclusione dalle stesse della deducente, e ciò attraverso una quanto mai distorta ed errata applicazione del D.M. Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (art. 1 punti 1 e art. 2 , punto 1) interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, la partecipazione alla procedura è consentita soltanto coloro i quali abbiano ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero , senza la possibilità di essere ammessi -nelle more- con riserva.

Pertanto, la scrivente avv. Antonella De Toma risulta attualmente inserita nell'Ambito Territoriale Provinciale di Chieti per la sola classe di concorso A046 , in posizione 169 della seconda fascia, e nella seconda fascia delle graduatorie incrociate sostegno, in posizione 2327 (doc. 8), nonostante, valga ribadire e per i motivi che di seguito andranno ad illustrarsi, versi nel legittimo possesso del titolo di specializzazione per



l'inserimento nella prima fascia della classe di concorso ADSS Sostegno Scuola  
Secondaria di Secondo Grado.

Tutto ciò premesso in fatto, l'esponente De Toma avv. Antonella, con il presente atto ,  
propone ricorso per le seguenti ragioni in

**diritto**

**1. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario**

Preliminarmente, è opportuno rilevare che in ordine alla richiesta di inserimento in GPS  
e nelle graduatorie di istituto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per costante  
giurisprudenza di legittimità.

Sul punto la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la  
domanda è volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella  
graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione  
primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto  
inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr  
ex multis Cass. Civ. sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. Civ. Sez. Unite Ord.  
15.12.2016 n. 25840; ass. Civ. Sez. Unite Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib. Roma Sez. III  
Sentenza 22.03.2019 n. 2823).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì all'inserimento  
della ricorrente, che è già in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria  
preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite  
ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 3032/2011). Il che, valga  
ribadire, determina la giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione del Giudice del  
Lavoro, a conoscere del corrispondente intestato procedimento.

^^^^^^

**Nel merito**



**Illegittimità e conseguente disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 51/2021 del 3 marzo 2021**, nella parte in cui (art. 1 punti 1 e art. 2 , punto 1), anche in palese contrasto con quanto disposto e disciplinato dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 stabilisce, ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possano partecipare alla procedura esclusivamente coloro i quali abbiano ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero , senza la possibilità di essere ammessi nelle more con riserva.

A cogliere nel segno nel caso di specie, è il palese contrasto tra le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 ed i provvedimenti gravati , nella parte in cui essi hanno determinato l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi in prima fascia delle graduatorie per le supplenze, in qualità di docente munita di diploma conseguito all'estero ed in attesa del riconoscimento da parte del Ministero, **senza invece prevederne l'inserimento con riserva.**

Deve essere innanzitutto precisato come l'Amministrazione centrale, con l'O.M. n. 60/2020 , in attuazione del decreto legge 29 ottobre 2019, recante *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*, abbia compiutamente disciplinato le graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, senza prevedere alcun rinvio ad una successiva ed eventuale ulteriore regolamentazione.

**Con specifico riferimento ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione e/o specializzazione all'estero, l'O.M. n. 60/2020, ha, in particolare, contemplato la possibilità di essere iscritti con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more della definizione del procedimento per il loro riconoscimento (così Tar Lazio 11 ottobre 2021 provvedimento collegiale 10466/2021).**



Avv. Antonella De Toma – Patrocinante in Cassazione -  
C.so Mazzini n. 192 – 66054 Vasto (CH)  
tel./fax 0873/69418 – cell.: 338.9783215

---

Sul punto l'art. 7 lettera e) ha infatti statuito che : “ *Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, non sia ancora provvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine di presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo*” (requisito pienamente assolto da questa parte processuale che di tale avvenuta presentazione ha ben documentato in fase di compilazione della domanda – cfr. pag. 2 all. 4 Domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi).

Dalla natura di *lex specialis* della richiamata ordinanza rispetto al procedimento di formazione delle GPS, discende che l'amministrazione è tenuta a dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, senza ulteriori margini di discrezionalità, venendo in rilievo un vero e proprio autovincolo per l'esplicarsi della successiva azione amministrativa e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i candidati, che risulterebbero certamente pregiudicati laddove si dovesse consentire agli Uffici Scolastici di poter modificare o, comunque, di interpretare in maniera diversa e più restrittiva, le regole di partecipazione alla procedura già cristallizzata nell'atto generale a monte (*ex multis* Tribunale di Palermo ordinanza 15.11.2021; TAR L'Aquila 7 ottobre 2021 n. 170/2021 Reg. Prov. Cau; TAR Lazio 10.11.2021 10466/2021 Reg. Prov. Cau) .

\*\*\*\*\*

2.1. Effettuata tale premessa, deve aggiungersi che, per quanto riguarda la formazione degli elenchi aggiuntivi alle succitate graduatorie , valevoli per il solo a.s. 2021/2022, la richiamata ordinanza n. 60/2020, all'art. 10 segnatamente, ha espressamente previsto che le modalità relative alla loro costituzione venissero indicate a cura di un successivo decreto.



Con l'impugnato decreto ministeriale n. 51/2021, l'Amministrazione ha dato attuazione all'ordinanza, disponendo la formazione degli anzidetti elenchi aggiuntivi e statuendo, all'art. 2, che *"Nelle more della ricostituzione delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI), possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto di cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia ed alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale, per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente"*.

Tale disposizione, nell'estendere il termine originariamente fissato per acquisire i titoli di partecipazione alla procedura, in considerazione dell'impatto della pandemia sui tempi necessari per la conclusione di corsi di formazione prodromici, **ha semplicemente previsto l'applicabilità della stessa ANCHE AI SOGGETTI CON TITOLO CONSEGUITO ALL'ESTERO**, senza indicare alcuna restrizione ulteriore rispetto alla possibilità di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi con riserva nelle more del riconoscimento, come già previsto in via generale, dall'ordinanza n. 60/2020 e così come consentito ai **soggetti inseriti in precedenza in GPS**.

Peraltro è proprio il decreto ministeriale a stabilire, all'art. 7, che : *"Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020 n. 60 e nel DD 21 luglio 2020 n. 858"*, con ciò significando che in assenza di statuizioni espressamente derogatorie contenute nel





decreto, a dover trovare applicazione sono certamente i dettami promananti dalla richiamata Ordinanza n. 60/2020.

**2.2. In altri termini, la disciplina riferita alla procedura di formazione della GPS, risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi.**

Del resto, anche a voler ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale abbia inteso apportare modifiche a tali deroghe, **questo comunque non pare abbia dettato, in concreto, delle disposizioni che possano letteralmente interpretarsi nel senso di pregiudicare l'ammissione con riserva dei candidati che, come nella fattispecie in esame, abbiano conseguito il titolo di specializzazione all'estero nei termini previsti ed abbiano presentato, nel medesimo termine, apposita domanda di riconoscimento.**

Ne discende che l'espressione *.....riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente*, contenuta nel DM 51/2021 (art. 1 punto 1 ed art. 2 punto 2) debba intendersi, *sic et simpliciter*, nel senso di astratta idoneità al riconoscimento dei diplomi esteri di specializzazione, per i quali, secondo il disposto del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, è richiesto il soddisfacimento del requisito della validità come titolo per l'insegnamento sul sostegno, nel paese (estero) in cui sia stato ottenuto.

In verità, la correttezza di una simile impostazione ermeneutica, è in sé comprovata dalla struttura del modello di istanza valido per la GPS, laddove è stato ben possibile inserire il titolo estero in corso di riconoscimento, così consentendo di lasciar vuota la "casella" relativa a data e numero del decreto ministeriale (di riconoscimento). Come a dire che se davvero si fosse voluto stabilire l'inserimento dei soli titoli esteri validati, il sistema in piattaforma avrebbe impedito di procedere al passaggio successivo, impedendo il completamento e l'invio dell'istanza (cosa ad esempio che avveniva in



caso di mancata spunta della dichiarazione a pag. 7 di possesso dei requisiti di legge o, ancora, nel caso di mancata indicazione a pag. 2 degli estremi di presentazione della domanda di riconoscimento).

2.3. A definitiva conferma di quanto sopra dedotto, basti osservare che il successivo art. 59, comma 4 del D.L n. 73/2021, nell'istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi, ha evidenziato come agli stessi *"possano iscriversi, con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021"*. La disposizione, dunque, conferisce palese continuità a quanto già statuito nell'ordinanza ministeriale 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi (da ultimo conferma TAR Lazio sezione terza bis 17 novembre 2021 n. 6451/2021 Reg. Prov. Cau. e n. 6423/2021 Reg. Prov. Cau.).

Da qui la piena fondatezza del ricorso intestato, con consequenziale pieno diritto della ricorrente al reinserimento nella corrispondente graduatoria I fascia, con l'ulteriore considerazione che la mancata conclusione, da parte dell'amministrazione, del procedimento di riconoscimento, malgrado l'avvenuta ampia decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni stabilito dal D.lgs n. 206/2007, non vale a derogare alle disposizioni contenute, in via generale, nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 con riferimento agli aspiranti all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, cui, per il solo fatto di aver conseguito un titolo all'estero, non può chiedersi di sopportare il pregiudizio derivante dalla mancata osservanza, da parte della PA, del termine per la conclusione dei richiamati procedimenti di riconoscimento. Inosservanza, che, **aggravata nel caso di specie dal mancato riscontro perfino al sollecito inoltrato in data 11 novembre 2021 (doc. 9)**, si risolve evidentemente in una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno invece beneficiato della riserva ai fini



dell'inserimento nelle GPS originarie disciplinate dalla medesima ordinanza (TAR LAZIO 11 ottobre 2021, Reg. Provv. Collegiale 10466/2021).

\*\*\*\*\*

In ultima analisi, a definitivo supporto della fondatezza della suesposta tesi processuale, preme ancora censurare il contenuto del provvedimento di esclusione prot. N. 0015740 del 20 agosto 2021, nella parte in cui richiama la nota n. 25348 del 17 agosto 2021 MIUR, avente ad oggetto i corsi spagnoli e rumeni di specializzazione al sostegno, ritenuti privi di validità (pag 2 penultimo capoverso).

Sul punto basti osservare come essa nota Miur, in alcun modo possa rilevare nella posizione di fatto e diritto vantata dalla odierna ricorrente, non attenendo lo specifico titolo da quest'ultima conseguito, rilasciato dall'Università Unimorfe con sede principale in U.K.

Il che, conseguentemente, ne impedisce l'automatica estensione e/o generale applicazione, non ricorrendo i presupposti per una interpretazione estensiva ed analogica dell'atto amministrativo, stante la comprensibile sostanziale diversità delle caratteristiche dei singoli percorsi formativi proposti dai diversi atenei esteri, anche per quanto attiene il tirocinio svolto.

Pertanto, alcuna attitudine o idoneità può riconoscersi alla nota ministeriale citata a costituire un generale presupposto di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli esteri inerenti la specializzazione al sostegno, a meno di non volere ad essa attribuire, così contravvenendo a principi ormai cristallizzati della Giurisprudenza Europea (per tutte Dressen C-31/00), lo scopo di rendere più difficile il riconoscimento di tali diplomi, il cui vaglio, in realtà, passa unicamente attraverso la verifica della corrispondenza, anche solo parziale, tra le competenze richieste nei due stati (quello ospitante e quello italiano) per la qualifica professionale, salva la possibilità per il



ministero, che sulla singola istanza di equipollenza è chiamato a pronunciarsi, di fissare misure di compensazione per colmare eventuali differenze e lacune.

\*\*\*\*\*

#### Istanza di misura cautelare

In via cautelare questa parte processuale chiede che, previa sospensione degli atti impugnati, l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia ordinarne, anche con provvedimento inaudita altera parte, all'Amministrazione resistente la reimmissione e reintegrazione, con riserva, negli elenchi aggiuntivi alla graduatoria di prima fascia sostegno (ADSS – Provincia di Chieti).

Circa il *fumus boni iuris* che acclara l'illegittimità dell'operato della P.A. e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame, si è ampiamente dedotto. Le argomentazioni sin qui svolte, da intendersi integralmente richiamate, pongono infatti in risalto l'illegittimità dell'operato degli Uffici Scolastici, la cui azione amministrativa appare ben stridente e distante dal reale contenuto e dalla precisa *volutas legis* sottesa alle norme dedotte (O.M. n. 60/2020 e D.M. 51/2021), le quali, lungi dal poter essere applicate in modo sperequativo per le posizioni di tutti gli aspiranti docenti, vanno inderogabilmente intese nel senso di ammettere, con riserva, tutti i candidati muniti di titolo estero non ancora riconosciuto, come saggiamente e ragionevolmente sancito, ormai in maniera consolidata e costante, dalla attuale giurisprudenza di merito, largamente richiamata nel testo del presente ricorso.

Quanto al *periculum in mora* non è chi non veda come il diniego opposto all'inserimento nella graduatoria, anche con riguardo agli art. 2, 3, 4, 51 e 97 Cost., arrechi alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla perdita possibilità di essere destinataria di contratti di supplenza durante l'anno scolastico e di stabilizzarsi.



E tale pregiudizio appare tanto più concreto laddove si consideri che, per quanto attiene l'anno scolastico in corso, le nomine hanno già completamente assorbito la prima fascia della corrispondente graduatoria ADSS, essendo giunte, come si evince dall'estratto pubblicato appena lo scorso 22 novembre 2021, alla seconda fascia (GPS Incrociate Sostegno 2<sup>a</sup> fascia) in posizione 1034 di graduatoria (doc. 10).

**Sicché, l'eventuale sentenza favorevole, ove pronunciata al completo esaurimento delle procedure suddette di convocazione da GPS, le quali, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4 lettera B) O.M. n. 60/2020, si concludono entro la data del 31 dicembre di ciascun anno scolastico , sarebbe, a quel punto, inutiliter data, vanificando l'effettività della tutela giudiziale.**

In effetti, l'ammissione con riserva del candidato, che ne abbia impugnato l'esclusione, mira a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata, consentendo l'inserimento in graduatoria, la stipulazione del contratto di lavoro e la partecipazione alla procedura di stabilizzazione.

Si ritiene che la ragione della ricorrente sarebbe irreparabilmente compromessa dal mancato inserimento della graduatoria in questione, che solo l'ammissione in via cautelare può garantire. Un ulteriore pregiudizio grave ed irreparabile è di ordine economico: la predetta ricorrente in caso di omessa ammissione con riserva alla prima fascia aggiuntiva perderebbe la possibilità di percepire un reddito necessario per il sostentamento personale e della propria famiglia, in violazione dei principi costituzionali del diritto al lavoro.

La misura cautelare invocata, operando una dovuta comparazione, tutelerebbe sia gli interessi della ricorrente che gli interessi della PA, apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale,



evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento del presente ricorso, abbia efficacia demolitiva della già espletata selezione.

**Istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Con riferimento alla notifica ai contro interessati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Abruzzo – A.T.P. di Chieti una qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c., derogando alle onerose formalità di cui all'art. 150 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Abruzzo – A.T.P. di Chieti.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento *pleno iure* della ricorrente nella competente fascia delle GPS e delle G.I. sarebbero scavalcati nelle graduatorie e nel punteggio.

Tuttavia la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero di destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblico proclama, sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, conformemente a quanto sancito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 106 del 19 febbraio 1990, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunzi legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto attualmente mezzo di



comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Pertanto, tale mezzo appare il più idoneo al raggiungimento dello scopo qui di interesse.

Ritenuto quanto sopra, lo scrivente procuratore,

#### PROPONE ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Sig. Giudice adito, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai contro interessati con le modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell'U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale per la provincia di Chieti.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto , la ricorrente De Toma Antonella , come sopra rappresentata e difesa,

#### CHIEDE

Che l'Ill.mo Sig. Giudice designato presso il Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro, competente territorialmente, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della presente causa e, respinta ogni contraria istanza, accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

##### **In via cautelare**

1. Concedere, **con provvedimento inaudita altera parte**, oppure in mero subordine, esperita la comparizione delle parti, la misura cautelare invocata, con sospensione



degli atti impugnati, **ordinando all'Amministrazione resistente la immediata reimmissione e reintegrazione della ricorrente , con riserva, negli elenchi aggiuntivi alla graduatoria di prima fascia delle GPS classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado , nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato;**

2. Emettere ogni altro provvedimento provvisorio idoneo ad assicurare immediatamente gli effetti della pronuncianda decisione sul merito.

#### **In via preliminare**

Autorizzare la notificazione del presente ricorso ai contro interessati con le modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell'U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale per la provincia di Chieti.

#### **Nel merito**

1. Previamente disapplicando il D.M. Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 , ritenuto illegittimo nella parte in cui (art. 1 punti 1 e art. 2 , punto 1) viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli esteri di specializzazione al sostegno, possono partecipare alla procedura soltanto coloro i quali abbiano ne ottenuto il provvedimento di riconoscimento, senza la possibilità di essere ammessi nelle more con riserva, **ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado , nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato;**





**Avv. Antonella De Toma – Patrocinante in Cassazione -**  
**C.so Mazzini n. 192 – 66054 Vasto (CH)**  
**tel./fax 0873/69418 – cell.: 338.9783215**

---

2. Per l'effetto ordinare al MIUR – U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale Provinciale di Chieti, il reinserimento della predetta ricorrente De Toma Antonella nei elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS , classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado , nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come già esposto nelle originaria graduatoria pubblicata il 9 agosto 2021;

3. Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.

Offre in comunicazione i seguenti documenti: 1. Copia certificato di laurea, 2. Attestazione 24 CFU rilasciati dall'Università telematica E-campus, sede di Ancona, in data 16 marzo 2020; 3. Diploma di specializzazione al sostegno in uno a Diploma Supplement, conseguito presso l'Università estera Unimorfe in data 23 aprile 2021; 4. Domanda di inserimento elenchi aggiuntivi GPS e Graduatorie di Istituto; 5. Ricevuta trasmissione e protocollo domanda di riconoscimento; 6. Graduatoria pubblicata il 9 agosto 2021; 7. Provvedimento di ripubblicazione graduatorie n. 0015740 del 20 agosto 2021 (Registro Ufficiale); 8. Visualizzazione dati graduatorie della ricorrente estratti sul sistema Polis – istanze online Miur; 9. Ricevuta protocollo 11 novembre 2021 di richiesta informazioni sullo stato della procedura di riconoscimento del titolo; 10. Bollettino totale nomine USP Chieti – Pescara del 22 novembre 2021.

Ai sensi del TU in materia di versamento del contributo unificato, dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Con osservanza

Vasto , 24 novembre 2021

avv. Antonella De Toma




**ANTONELLA DE  
TOMA**

CN = DE TOMA  
ANTONELLA  
C = IT

La sottoscritta De Toma avv. Antonella, CF: DTMNNL70B66E372T, esercente la professione di avvocato ed iscritta all'Albo professionale presso il Tribunale di Vasto, dichiara di agire e stare in giudizio personalmente nell'intestato procedimento dinanzi il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, promosso nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, CF: 80185250588, in persona del Ministero pro tempore - Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo - Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti - Pescara (CF: 80001610692), senza patrocinio di altro difensore e ciò a norma di quanto previsto dall'art. 86 codice di procedura civile.

Elegge domicilio presso il proprio studio in Vasto (CH) al C.so Mazzini n. 192

Avv. Antonella De Toma



**ANTONELLA DE  
TOMA**

CN = DE TOMA  
ANTONELLA  
C = IT

**TRIBUNALE DI CHIETI**

**RGAC 996 /2021**

Il giudice designato, ad integrazione del decreto del 26.11.2021,

- letto il ricorso,

-considerato che nell'ambito dello stesso sono stati contemporaneamente promossi il giudizio ordinario e un giudizio cautelare in corso di causa;

- visti gli artt. 700 e 669 *bis e ss.* c.p.c.,

ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia del provvedimento richiesto *inaudita altera parte*;

**fissa**

per lo svolgimento del giudizio **cautelare in corso di causa l'udienza del 21/12/2021 ore 9:45**

**dispone**

che la ricorrente notifici alla controparte il ricorso e il presente decreto entro il 30.11.2021

autorizza

la notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Abruzzo – A.T.P. di Chieti

**DISPONE**

Che l'udienza abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

**ASSEGNA**

alle parti termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito delle suddette note scritte da valere come deduzioni di udienza e da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con contenuto limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti depositati (le parti potranno depositare invece di due distinte note scritte una nota congiunta nella forma del "preverbale" con contenuto previamente concordato tra di esse eventualmente utilizzando il sistema "note di udienza"-note.dirittopratico.it);

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

#### INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

#### AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che il provvedimento verrà assunto anche se una sola delle parti ha depositato le note di cui all'art. 221 comma 4 cit, nel termine stabilito nel presente decreto;
- che se nessuna delle parti trasmetterà le note scritte nel termine fissato dal presente decreto, verranno assunti i provvedimenti di cui agli art. 181 e 309 c.p.c.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'iscrizione, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

#### FISSA, INVECE

Per lo svolgimento del **giudizio ordinario l'udienza dell'8 marzo 2022 ore 10:15**, cui le parti dovranno partecipare personalmente, con invito della parte convenuta a costituirsi fino a 10 giorni prima.

Chieti, li 29/11/2021

Il giudice del lavoro  
*dott.ssa Laura Ciarcia*

**ANTONELLA DE  
TOMA**

CN = DE TOMA  
ANTONELLA  
C = IT

### **RELATA DI NOTIFICA**

Il sottoscritto **Avv. Antonella De Toma**, codice fiscale: **DTMNNL70B66E372T**, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Vasto, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., rappresentata e difesa in proprio, quale parte esercente la professione di avvocato abilitata a stare in giudizio senza il ministero di altro difensore, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

**AI SENSI DELL'ART. 151 COD. PROC. CIV. ED IN CONFORMITA' CON QUANTO DIPOSTO ED AUTORIZZATO DAL TRIBUNALE DI CHIETI, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, CON PROVVEDIMENTO RESO IN DATA 30.11.2021 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO N. 996/2021 R.G. M.L.**

### **NOTIFICA**

**a tutti i docenti potenzialmente controinteressati iscritti nella prima fascia delle GPS (Graduatoria Provinciale per le Supplenze) della provincia di Chieti per le classi di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado per gli anni scolastici 2021/2022, mediante inserimento del ricorso, della procura alle liti e del decreto di fissazione udienza, contenente la surrichiamata espressa indicazione delle modalità di notifica ai controinteressati, sul sito istituzionale del MIUR e/o sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ambito territoriale provinciale Chieti - Pescara, come da provvedimento del G.U.L. dott.ssa Laura Ciarcia del 30.11.2021, trasmettendone copia informatica per immagine, estratta dal fascicolo telematico, dei seguenti allegati:**

***Microsoft Word - ricorso De Toma.docx-signed.pdf***, contenente file contenente ricorso ex art 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare, attestando ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto,

***nomina art. 86 cpc-signed.pdf***, contenente dichiarazione di rappresentanza in proprio, quale parte esercente la professione di avvocato, abilitata a stare in giudizio personalmente e senza il ministero di altro difensore, attestando ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto e

***provvedimento integrativo al decreto fissazione udienza-signed.pdf***, contenente provvedimento integrativo al decreto

di fissazione udienza cautelare e di merito, contenente espressa autorizzazione alla notifica ai controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediate pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Abruzzo A.T.P. di Chieti, attestando ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto

ai seguenti destinatari:

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, UNIVERSITA'E RICERCA**, CON SEDE IN ROMA VIALE TRASTEVERE 76/A (P.IVA: 80185250588), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ministro Pro Tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata ***richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it*** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni,

**Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo**, con sede in 67100 L'Aquila, viale Ulisse Nurzia (P.IVA: 90110580728), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Legale Rappresentante Pro Tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata ***drab@postacert.istruzione.it*** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni e

**Ambito Territoriale Per La Provincia Di Chieti- Pescara**, con sede in 66100 Chieti via Discesa delle Carceri n. 1 (P.IVA: 80001610692), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Legale Rappresentante Pro Tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata ***uspch-pe@postacert.istruzione.it*** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

#### **DICHIARA**

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro, RG n° 996/2021.

Vasto, 30/11/2021

Firmato digitalmente da **Avv. Antonella De Toma**

## Richiesta Notifica per Pubblici Proclami

---

**Da** **antonella.detoma** <antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it>

**A** **richiestepubblicazione** <richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it>

**Data** martedì 30 novembre 2021 - 18:55

---

Microsoft Word - ricorso De Toma.docx-signed.pdf

nomina art. 86 cpc-signed.pdf

provvedimento integrativo al decreto fissazione udienza-signed.pdf

relata di notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc-signed.pdf

RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama-signed.pdf

## Richiesta Notifica per Pubblici Proclami

---

**Da** [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it) <posta-certificata@pec.aruba.it>

**A** [antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it](mailto:antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it)  
<antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it>

**Data** martedì 30 novembre 2021 - 18:55

---

## Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 30/11/2021 alle ore 18:55:36 (+0100) il messaggio "Richiesta Notifica per Pubblici Proclami" proveniente da "antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it" ed indirizzato a: richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: opec296.20211130185536.18923.140.1.87@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml  
smime.p7s



## Richiesta Notifica per Pubblici Proclami

---

**Da** [posta-certificata@pec.actalis.it](mailto:posta-certificata@pec.actalis.it) <posta-certificata@pec.actalis.it>

**A** [antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it](mailto:antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it)  
<antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it>

**Data** martedì 30 novembre 2021 - 18:55

---

## Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 30/11/2021 alle ore 18:55:39 (+0100) il messaggio "Richiesta Notifica per Pubblici Proclami" proveniente da "antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it" ed indirizzato a "richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec296.20211130185536.18923.140.1.87@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml  
postacert.cml  
smime.p7s

**notifica ex legge n. 53/1994 ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. - procedimento n. 996/2021 RG ML Tribunale di Chieti parte ricorrente De Toma Antonella**

---

**Da** **antonella.detoma** <antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it>

**A** **richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it**  
<richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it>, **drab@postacert.istruzione.it**  
<drab@postacert.istruzione.it>, **uspch-pe** <uspch-pe@postacert.istruzione.it>

**Data** martedì 30 novembre 2021 - 16:30

---

Spett.li Amministrazioni, l'Ecc.mo Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, con decreto del 30 novembre 2021, ha autorizzato la notifica ai terzi controinteressati (iscritti in prima fascia GPS), ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR e/o URS Ambito Territoriale della Provincia di Chieti, del ricorso ex art. 414 c.p.c. contenente contestuale istanza cautelare n. 996/2021 RG ML e del suo decreto di fissazione dell'udienza e di autorizzazione alla notifica.

Pertanto, in esecuzione di quanto disposto dal suindicato Ufficio Giudiziario, si richiede procedersi alla notifica degli atti indicati, nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, mediante la pubblicazione di quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria sul sito delle PPAA destinatarie.

si prega pertanto, trattandosi di notifica ai sensi della surrichiamata legge 53/1994, di prendere visione degli allegati, costituiti dai files firmati digitalmente del

1. ricorso ex art. 414 cpc contenente domanda cautelare;
2. dichiarazione della parte abilitata a stare in giudizio personalmente,
- 3 decreto di fissazione udienza ex autorizzazione alla notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc;
- 4 relata di notifica

Distinti saluti

avv. Antonella De Toma

---

Microsoft Word - ricorso De Toma.docx-signed.pdf

nomina art. 86 cpc-signed.pdf

provvedimento integrativo al decreto fissazione udienza-signed.pdf

relata di notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc-signed.pdf

**notifica ex legge n. 53/1994 ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. - procedimento n. 996/2021 RG ML Tribunale di Chieti parte ricorrente De Toma Antonella**

---

**Da** [posta-certificata@pec.actalis.it](mailto:posta-certificata@pec.actalis.it) <posta-certificata@pec.actalis.it>

**A** [antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it](mailto:antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it)  
<antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it>

**Data** martedì 30 novembre 2021 - 16:30

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 30/11/2021 alle ore 16:30:06 (+0100) il messaggio "notifica ex legge n. 53/1994 ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. - procedimento n. 996/2021 RG ML Tribunale di Chieti parte ricorrente De Toma Antonella" proveniente da "antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it" ed indirizzato a "richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec296.20211130163003.00709.537.1.86@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml  
postacert.cml  
smime.p7s

**notifica ex legge n. 53/1994 ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. - procedimento n. 996/2021 RG ML Tribunale di Chieti parte ricorrente De Toma Antonella**

---

**Da** [posta-certificata@pec.actalis.it](mailto:posta-certificata@pec.actalis.it) <posta-certificata@pec.actalis.it>

**A** [antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it](mailto:antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it)  
<antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it>

**Data** martedì 30 novembre 2021 - 16:30

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 30/11/2021 alle ore 16:30:06 (+0100) il messaggio  
"notifica ex legge n. 53/1994 ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. - procedimento n. 996/2021  
RG ML Tribunale di Chieti parte ricorrente De Toma Antonella" proveniente da  
"antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it"  
ed indirizzato a "drab@postacert.istruzione.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec296.20211130163003.00709.537.1.86@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml  
postacert.eml  
smime.p7s

**notifica ex legge n. 53/1994 ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. - procedimento n. 996/2021 RG ML Tribunale di Chieti parte ricorrente De Toma Antonella**

---

**Da** [posta-certificata@pec.actalis.it](mailto:posta-certificata@pec.actalis.it) <posta-certificata@pec.actalis.it>

**A** [antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it](mailto:antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it)  
<antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it>

**Data** martedì 30 novembre 2021 - 16:30

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 30/11/2021 alle ore 16:30:06 (+0100) il messaggio  
"notifica ex legge n. 53/1994 ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. - procedimento n. 996/2021  
RG ML Tribunale di Chieti parte ricorrente De Toma Antonella" proveniente da  
"antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it"  
ed indirizzato a "uspch-pe@postacert.istruzione.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec296.20211130163003.00709.537.1.86@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml  
postacert.eml  
smime.p7s

**Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n. 445/2000)**

Amministrazione : m\_pi - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Area Organizzativa Omogenea : AOODRAB - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo  
Protocollo n. : 18990 del : Registro Ufficiale AOO AOODRAB  
Data di arrivo : 30/11/2021  
Mittente : antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it (antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it)  
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: notifica ex legge n. 53/1994 ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. - procedimento n. 996/2021 RG  
ML Tribunale di Chieti parte ricorrente De Toma Antonella  
Classificazione : 07.02.01-Contenzioso del lavoro  
Data stampa: 01/12/2021

**Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n. 445/2000)**

Amministrazione : m\_pi - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Area Organizzativa Omogenea : AOOUSPCH-PE - Ambito territoriale di Chieti e Pescara  
Protocollo n. : 24150 del : Registro Ufficiale AOO AOOUSPCH-PE  
Data di arrivo : 30/11/2021

Mittente : antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it (antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it)

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: notifica ex legge n. 53/1994 ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. - procedimento n. 996/2021 RG  
ML Tribunale di Chieti parte ricorrente De Toma Antonella

Classificazione : 07.02.01-Contenzioso del lavoro

Data stampa: 01/12/2021

**Presa in carico richiesta pubblicazione (Notificazione per Pubblici Proclami disposta dal Tribunale di Chieti Sezione Lavoro procedimento n. 996 2021 RG ML )**

---

**Da** richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it  
<richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it>

**A** antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it  
<antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it>

**Data** mercoledì 1 dicembre 2021 - 18:05

---

**Presa in carico richiesta pubblicazione : Notificazione per  
Pubblici Proclami disposta dal Tribunale di Chieti Sezione Lavoro  
procedimento n. 996 2021 RG ML**

La sua richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, e'  
stata presa in carico e registrata a sistema con l'identificativo 23290

*ATTENZIONE: questo messaggio viene inviato automaticamente. Non rispondere a questa e-mail.*